

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2476/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 agosto 1985**

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76<sup>(4)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(6)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 10.06	<p>Riso :</p> <p>B. I. Risone o riso semigreggio :</p> <p>    b) riso semigreggio :</p> <p>        1. a grani tondi</p> <p>        2. a grani lunghi</p> <p>            per le esportazioni verso :</p> <p>            — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia</p> <p>            — gli altri paesi terzi</p> <p>    II. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>        a) riso semilavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>        b) riso lavorato :</p> <p>            1. a grani tondi</p> <p>            2. a grani lunghi</p> <p>                alla rinfusa o in imballaggi per le esportazioni verso :</p> <p>                — l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione <sup>(1)</sup></p> <p>                — la zona I</p> <p>                — gli altri paesi terzi</p> <p>                in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le esportazioni verso :</p> <p>                — le zone I, II b) e VI</p> <p>                — la zona V a)</p> <p>    III. Rotture</p>	<p>—</p> <p>170,00</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>212,50</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>215,00</p> <p>225,00</p> <p>—</p>

<sup>(1)</sup> GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).